

# STUDIO VITALI

dottori commercialisti

23100 SONDRIO - Via Ragazzi del '99, 19

Tel. (0342) 214 005 – Fax (0342) 217 222

**Marco Vitali**

**Mario Vitali**

**Anna Vitali**

**Laura Vitali**

**Lorenza Della Briotta**

*Dottori Commercialisti*

*Revisori Legali*

## CIRCOLARE PAGHE N. 06/2015

**a TUTTI I CLIENTI**

**Loro sedi**

Sondrio, 30 ottobre 2015

### **OGGETTO: WILA. – FONDO DI WELFARE INTEGRATIVO LOMBARDO DELL'ARTIGIANATO**

La presente per informare i Signori Clienti che, con decorrenza dal 1° agosto 2015, ha preso avvio il Fondo “**WILA.**”, il Fondo di Welfare Integrativo Lombardo dell'artigianato, previsto dall'accordo interconfederale dell'Artigianato del 25 marzo 2015.

Attualmente tale fondo è stato recepito dai seguenti CCNL del settore artigiano:

- area Legno e Lapidei;
- area Acconciatura, Estetica e Centri benessere;
- area Chimica-Ceramica;
- area Alimentari e Panificazione;
- area della Comunicazione;
- area Tessile Moda;
- area Meccanica.

Le aziende operanti **in Lombardia e che applicano uno dei suddetti contratti** sono tenute ad aderire al fondo, iscrivendovi tutti i lavoratori dipendenti, **effettuando un versamento mensile di euro 5,00 mensili, totalmente a carico delle aziende**, attraverso il modello F24 (unitamente con gli altri contributi e imposte), entro il 16 del mese di riferimento.

# STUDIO VITALI

Devono essere iscritti a WILA tutti i lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, gli apprendisti ed i lavoratori con contratto a termine di durata superiore ai dodici mesi. Non sono previsti riproporzionamenti in caso di assunzione part-time. Sono invece esclusi i lavoratori di età superiore a 66 anni e 6 mesi.

Con la **prima contribuzione** al Fondo WILA. **deve essere versato il contributo arretrato decorrente dal mese di agosto**

Si evidenzia che tale onere contributivo è aggiuntivo agli altri enti già esistenti contrattualmente (Elba e Sanarti), poiché va a finanziare prestazioni differenti. Le prestazioni costituiscono un **diritto contrattuale**, pertanto l'impresa che ne ometta il versamento è responsabile nei confronti dei lavoratori non iscritti al Fondo della perdita delle prestazioni garantite, salvo il risarcimento del maggior danno subito. In ogni caso, **la mancata contribuzione al Fondo determina un obbligo per il datore di lavoro di erogazione in busta paga di un importo forfettario in busta paga pari a 12,00 euro lordi per tredici mensilità**, su cui maturano tutti gli oneri differiti ed il tfr, denominato "elemento aggiuntivo non assorbibile della retribuzione di secondo livello".

Le prestazioni, fruibili dopo sette mesi dall'attivazione, ovvero dal 1° febbraio 2016, sono sinteticamente riassunte in prestazioni sociali a rilevanza sanitaria, prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, prestazioni finalizzate al recupero della salute di soggetti temporaneamente inabili, cure odontoiatriche ed ogni altro intervento finalizzato a garantire il benessere psicofisico degli iscritti. Ogni ulteriore dettaglio sarà reso disponibile dal fondo nel sito e comunque con diffusione diretta delle informazioni alle aziende ed ai dipendenti iscritti.

In caso di instaurazione di nuovi rapporti di lavoro, l'obbligo di contribuzione decorre dal mese di assunzione, se quest'ultima avviene il primo giorno del mese, oppure dal primo giorno del mese successivo, negli altri casi. La contribuzione è sempre dovuta anche in caso di assenze per malattia, maternità o altre sospensioni in genere.

Si consiglia alle aziende dei settori artigiani sopra indicati, di dare ampia diffusione alla presente ai propri lavoratori, in modo che, **a fronte degli oneri che l'azienda andrà a sostenere, gli stessi siano in grado di poter usufruire delle prestazioni eventualmente spettanti.**

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Cordiali Saluti

**STUDIO VITALI**

*La presente circolare è disponibile sul sito [www.studiovitali.it](http://www.studiovitali.it) nella sezione "Circolari Paghe"*